

Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 800.000 euro con le seguenti: 400.000 euro.

1. **140.** Vendola.

Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 5.000 euro.

1. **42.** Realacci, Iannuzzi, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Villari, Merlo, Verretti, Giachetti, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.

1. **43.** Realacci, Iannuzzi, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Villari, Merlo, Verretti, Giachetti, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 250.000 euro.

1. **141.** Vendola.

Al comma 18, primo periodo, secondo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con le seguenti: medesimo Ministero.

1. **44.** Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Chiaromonte.

Sopprimere i commi 21, 22, 23 e 24.

1. **46.** Iannuzzi, Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Villari, Merlo, Verretti, Giachetti, Rizzo, Chiaromonte.

Sopprimere il comma 21.

1. **47.** Iannuzzi, Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Villari, Merlo, Verretti, Giachetti, Rizzo, Chiaromonte.

Sopprimere il comma 22.

1. **48.** Iannuzzi, Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Villari, Merlo, Verretti, Giachetti, Rizzo, Chiaromonte.

Sopprimere il comma 23.

1. **49.** Iannuzzi, Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Villari, Merlo, Verretti, Giachetti, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 23, dopo le parole: Il comune, aggiungere le seguenti: che, con proprio regolamento abbia disciplinato i criteri e le modalità per l'applicazione delle idonee misure compensative,

1. **50.** Vigni, Realacci, Iannuzzi, Lion, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 23, sostituire le parole da: le varianti *fino alla fine del comma con le seguenti:* le idonee misure compensative di cui al comma 21, qualora le medesime non comportino variazioni al vigente strumento urbanistico.

1. **51.** Realacci, Iannuzzi, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Villari, Merlo, Verneti, Giachetti, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 23, aggiungere, in fine, le parole: , sempre che le stesse non comportino significative variazioni anche volumetriche a favore del soggetto cui è riconosciuta la misura compensativa.

1. **52.** Vigni, Realacci, Iannuzzi, Lion, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Rizzo, Chiaromonte.

Sopprimere il comma 24.

- *1. **53.** Iannuzzi, Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Villari, Merlo, Verneti, Giachetti, Rizzo, Chiaromonte.

Sopprimere il comma 24.

- *1. **141.** Vendola.

Al comma 24, primo periodo, sostituire le parole da: non costituisce titolo *fino alla fine del comma con le seguenti:* comporta la preclusione della richiesta di indennizzo.

1. **142.** Vendola.

Sopprimere il comma 32.

- *1. **56.** Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Chiaromonte.

Sopprimere il comma 32.

- *1. **143.** Vendola.

Al comma 32, capoverso 2-bis, alinea, sopprimere le parole: assenza o.

1. **102.** Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Nesi, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 32, capoverso 2-bis, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) che le difformità non abbiano comportato aumenti delle superfici utili o dei volumi assentiti;

1. **103.** Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Nesi, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera a), sopprimere le parole: , o, altrimenti siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;

- *1. **58.** Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera a), sopprimere le parole: , o, altrimenti siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;

***1. 144.** Vendola.

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sopprimere le parole: , ove sia accertato il danno arrecato,

****1. 104.** Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Nesi, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 32, capoverso 2-bis, lettera b), sopprimere le parole: , ove sia accertato il danno arrecato,

****1. 145.** Vendola.

Sopprimere i commi 35, 36 e 37.

***1. 59.** Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Chiaromonte.

Sopprimere i commi 35, 36 e 37.

***1. 146.** Vendola.

Al comma 35, primo periodo, sostituire le parole: esperti di elevata qualificazione con le seguenti: dipendenti di ruolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con qualifica funzionale non inferiore alla 1-C.

1. 60. Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi,

Nesi, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 35, secondo periodo, sostituire le parole: un milione di euro con le seguenti: duecentomila euro.

1. 61. Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 38, sostituire le parole da: , anche attraverso l'utilizzo fino a: è autorizzata la spesa con le seguenti: sono autorizzati limiti di impegno.

1. 62. Vigni, Realacci, Iannuzzi, Lion, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 38, sostituire le parole: anche attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di veicoli a minimo impatto ambientale con le seguenti: attraverso interventi finalizzati alla riduzione dell'utilizzo dei veicoli privati per gli spostamenti urbani, al miglioramento della qualità e dell'efficienza dei sistemi di trasporto pubblico e allo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile.

1. 63. Vigni, Realacci, Iannuzzi, Lion, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 38, sostituire le parole: veicoli a minimo impatto ambientale con le seguenti: veicoli ad emissione zero.

1. 64. Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglio-

nica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Nesi, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Chiaromonte.

Al comma 38, sostituire le parole: veicoli a minimo impatto ambientale con le seguenti: veicoli in regola con gli standard « Euro 4 », previsti dalla direttiva 70/220 CE, come modificata dalla direttiva 98/69/CE.

1. **65.** Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Vendola, Nesi, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Chiaromonte.

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, come modificato dal comma 1 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « di rilevanza industriale » sono sostituite dalle seguenti: « di interesse economico generale » e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi forniti dalle industrie di rete già disciplinati da direttive comunitarie sulla apertura dei relativi mercati »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinate alla produzione di servizi pubblici locali, qualora separata dall'erogazione del servizio, è svolta in regime di concorrenza da società di capitali »;

c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Ove le condizioni lo consentano e secondo modalità definite dalle discipline di settore, la concorrenza si realizza attraverso la presenza di una pluralità di soggetti all'interno del mercato. Gli affidamenti avvengono attraverso l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni di cui al comma 7 e secondo le norme interne e comunitarie, che disciplinano le aggiudicazioni delle concessioni di costruzione e gestione, delle concessioni di servizi e degli appalti di servizi. Le discipline di settore, con provvedimento da emanarsi, ove non in vigore, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, indicano la durata massima degli affidamenti e possono prevedere, in via eccezionale e solo se ammessa dalle norme di diritto comunitario, la concessione di diritti esclusivi ad organismi funzionali al conseguimento delle finalità generali della disciplina stessa;

5-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, la gestione dei servizi può essere affidata direttamente a società a capitale misto pubblico privato, nelle quali il socio privato, al quale venga attribuito non meno del 25 per cento del capitale, sia scelto mediante offerta pubblica di vendita o altre procedure ad evidenza pubblica e che diano garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, o a società da esse controllate. »

d) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

« 6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, la gestione delle reti o l'erogazione del servizio possono essere affidati direttamente a società a capitale maggioritario o totalitario pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari della quota maggioritaria o dell'intero capitale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano e che l'Autorità

garante della concorrenza e del mercato abbia accertato preventivamente, secondo modalità che saranno da essa definite entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la effettiva efficienza e convenienza economica dell'affidamento diretto. Le società che, in Italia o all'estero, erogano, a qualunque titolo, servizi pubblici locali o gestiscono reti o impianti destinati alla produzione di servizi pubblici locali, in virtù di un affidamento diretto, non sono ammesse a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 5. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate, il divieto non si estende alle società controllanti, nonché alle società controllate e collegate con queste ultime, se il volume d'affari derivante dall'acquisizione di partecipazioni, avvenuta con gara, comporta una significativa crescita dimensionale delle società operanti nei settori di cui al comma 1. La cessazione del controllo da parte dell'ente o degli enti pubblici detentori della maggioranza del capitale, o la perdita della partecipazione maggioritaria dovranno essere tempestivamente comunicate dalla società all'autorità di regolamentazione di settore, ove presente, ovvero all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e determinano la cessazione del divieto di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica dalla data della notificazione. L'affidamento in essere potrà essere protratto per un termine massimo di 24 mesi dalla data della notificazione, previa stipula di contratto di servizio ai sensi del comma 11.

6-bis. Sia nel caso di gestione unitaria della rete e dell'erogazione dei servizi, sia nel caso di gestione separata, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante i contratti di appalto o di concessione dei lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17

marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, compresi i lavori non rientranti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo, nonché di quelli riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari ».

e) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore ».

1. 66. *(Limitatamente alle lettere a), b), c) ed e)* Vianello, Santagata, Vigni, Realacci, Albonetti, Iannuzzi, Pappaterra, Lion, Nesi, Lusetti, Montecchi, Chiaromonte.

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 »;

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, conclusi a seguito di procedure ad evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione dei lavori connessi alla gestione ».

1. **147.** (*Testo corretto*) Parolo, Guido Dussin, Lupi, Ghiglia, Stradella, Coronella, Vigni, Realacci, Lion, Vianello, Raffaldini, Pasetto, Lusetti, Iannuzzi.

(*Approvato*)

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-*bis*. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a-*bis*) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al settore del trasporto pubblico locale solo in quanto compatibili con la vigente normativa che disciplina il settore ».

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi

provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, conclusi a seguito di procedure ad evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore dovrà appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione dei lavori connessi alla gestione ».

1. **99.** Lupi, Ghiglia, Stradella, Coronella, Vigni, Realacci, Lion, Vianello, Raffaldini, Pasetto, Lusetti, Iannuzzi.

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-*bis*. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a-*bis*) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, le disposizioni di cui

al presente articolo in materia di modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali non si applicano ai settori per i quali la relativa disciplina normativa già preveda l'adozione di criteri più restrittivi a tutela della concorrenza ed in attuazione della normativa comunitaria ».

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, conclusi a seguito di procedure ad evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione dei lavori connessi alla gestione ».

1. 150. Lupi, Ghiglia, Vigni, Realacci, Stradella, Coronella, Vianello, Lusetti, Iannuzzi.

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva, esercitati in aree montane ».

1. 100. Arnoldi, Parolo, Saglia, Quartiani, Bressa, Zeller.

(Approvato)

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. Al fine di razionalizzare il servizio di trasporto pubblico locale di tipo turistico, con particolare riferimento agli impianti a fune, all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per la costruzione e la messa in servizio degli impianti i cui progetti definitivi siano presentati ai fini dell'approvazione o del rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza entro il 2 maggio 2004 si applicano le procedure e le disposizioni tecniche adottate e pubblicate prima del 3 maggio 2002. Comunque la loro costruzione deve essere terminata entro il 31 dicembre 2006 ».

1. 148. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. All'articolo 115 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 8. Al fine di favorire l'aggregazione della domanda e dell'offerta dei servizi

pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi della vigente legislazione statale o dalla normativa regionale, nonché di incentivare la trasformazione in società di capitali delle aziende speciali e dei consorzi di cui all'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che gestiscono i servizi pubblici locali si applicano le seguenti disposizioni:

a) le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti inerenti alle società partecipate in misura maggioritaria da enti locali e affidatarie della gestione dei servizi pubblici locali, effettuati dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;

b) per il periodo che va dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, i costi connessi alle operazioni di cui alla lettera *a)* non hanno rilevanza ai fini della determinazione del saldo finanziario previsto dalle norme inerenti al patto di stabilità interno.

9. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo destinato all'ammodernamento del trasporto pubblico locale. Tale fondo è alimentato dalle risorse finanziarie costituite dal 50 per cento delle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) dei redditi prodotti dalle società di capitali che svolgono attività di trasporto pubblico locale, partecipate dagli enti locali, che a decorrere dal 1° gennaio 2002 siano state interessate da operazioni di fusione di cui alla lettera *a)* del comma 8, purché dagli stessi derivi un incremento di almeno il 20 per cento degli utenti serviti rispetto a quelli relativi all'impresa che nell'esercizio antecedente l'operazione di fusione ne contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi all'anno 2003, le risorse destinate al fondo sono annualmente redistribuite tra gli enti locali che attuano le operazioni di

fusione. La parte di gettito derivante dall'IRPEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, è annualmente suddivisa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa, in proporzione alle azioni ed alle quote da loro possedute. Il fondo si estingue una volta redistribuite agli enti locali le somme relative ai redditi prodotti dalle società di cui al presente comma nell'anno 2010.

10. Le società di capitale che svolgono attività di trasporto pubblico locale, partecipate dagli enti locali, che prevedono nel loro statuto la forma dell'azionariato diffuso, per una quota minima del 5 per cento del loro capitale, usufruiscono in maniera prioritaria dei finanziamenti del fondo istituito.

11. Alle trasformazioni delle gestioni in economia e delle istituzioni per la gestione di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale previste dal titolo V della parte I del presente testo unico, si applicano le disposizioni di cui al comma 8. Alle istituzioni si applicano, altresì, nei tre anni a decorrere da quello in cui avviene la trasformazione, le disposizioni tributarie applicabili agli enti locali di appartenenza. Tale beneficio cessa, in ogni caso, il 31 dicembre 2006.

12. Il fondo di cui al comma 9 è istituito, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, a 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'approvazione della Conferenza Stato-Regioni.

1. 107. Tidei.

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

40-bis. Al fine di favorire l'aggregazione della domanda e dell'offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e, in assenza di esse, dalle regioni com-

petenti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le fusioni ed i conferimenti inerenti alle società alle quali sia affidata la gestione dei servizi pubblici, effettuati dagli enti locali dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2008, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura;

b) presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo alimentato dalle risorse finanziarie costituite dal cinquanta per cento delle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IRPEG dei redditi prodotti dalle società di capitali partecipate dagli enti locali, che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, siano state anche più volte sottoposte ai processi di cui alla lettera a), purché dagli stessi derivi un incremento di almeno il 30 per cento degli utenti serviti rispetto a quelli dell'impresa che inizialmente ne contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi all'anno 2003, le risorse del fondo vengono annualmente redistribuite tra gli enti locali che attuano tali processi. La parte di gettito derivante dall'IRPEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, viene annualmente suddivisa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa, in proporzione alle azioni ed alle quote da loro possedute. Il fondo si estingue una volta redistribuite agli enti locali le somme relative ai redditi prodotti dalle società di cui sopra nel 2008.

40-ter. Il fondo di cui al comma 40-bis, lettera b), è istituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'interno.

40-quater. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai

commi 40-bis e 40-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003.

1. 90. Vianello, Santagata, Vigni, Reallacci, Albonetti, Iannuzzi, Pappaterra, Lion, Lusetti, Nesi, Montecchi, Rizzo, Chiaromonte.

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Ai fini dell'attuazione dei principi di concorrenza, trasparenza degli affidamenti e miglioramento della efficienza e della qualità dei servizi, gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuati con procedure diverse da quelle previste dall'articolo 113, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 41, della presente legge, e non rientranti nelle condizioni per l'applicazione della deroga di cui al comma 6 dello stesso articolo 113, cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le società che al 31 dicembre 2004 abbiano una partecipazione di capitale privato non inferiore al 25 per cento, nelle quali il socio privato sia scelto mediante offerta pubblica di vendita o altra procedura ad evidenza pubblica e

che diano garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza.

3. Con decreto emanato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene definito, per ciascun settore, il termine entro cui anche gli affidamenti riguardanti società escluse dalla cessazione di cui al comma 2 dovranno comunque concludersi.

4. Ai fini della incentivazione della crescita delle imprese operanti nel settore della gestione delle reti e nell'erogazione dei servizi pubblici locali, con i decreti di cui al comma 3 il periodo transitorio di cui al comma 2 può essere incrementato entro i seguenti tetti massimi:

a) due anni nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2005, si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costruzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello servito dalla società maggiore;

b) tre anni nel caso in cui alla data di cui alla lettera *a)* si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costruzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a tre volte quello servito dalla società maggiore.

5. I decreti di cui al comma 3 possono determinare forme specifiche di indennizzo da parte dei gestori subentranti a favore dei titolari degli affidamenti cessati ai sensi del comma 2;

b) sono abrogati i commi 7 e 16;

c) al comma 9, primo periodo, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2004».

40-ter. Fino al 31 dicembre 2006 sono, in ogni caso, ammesse a partecipare alle

gare di cui all'articolo 113, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le società di capitale derivate dalla trasformazione di precedenti gestioni, anche qualora siano stati loro affidati servizi di cui al comma 1, senza l'adozione di procedure di evidenza pubblica.

1. 89. (Limitatamente alle lettere *a)* e *b)* del capoverso 40-bis). Vianello, Santagata, Vigni, Realacci, Albonetti, Iannuzzi, Pappaterra, Lion, Nesi, Montecchi, Chiaromonte.

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Ferma la disciplina del periodo transitorio contenuta nei decreti legislativi n. 422 del 1997 e successive modificazioni e n. 164 del 2000, le disposizioni di settore competenti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione disciplinano, anche a fini di politica industriale, la durata e le altre condizioni del periodo transitorio, che non può superare in ogni caso 6 anni a decorrere dal 1° gennaio 2002.

3. Le gestioni in essere al 31 dicembre 2002, attribuite senza procedure ad evidenza pubblica, comprese quelle assegnate direttamente a società maggioritarie o minoritarie degli enti locali, anche se i relativi soci sono stati scelti con procedura ad evidenza pubblica, e quelle in economia, scadono nel termine per ciascuna di esse previsto, se anteriore a quello stabilito ai sensi del comma precedente. Se è previsto un termine di scadenza successivo o sono prive di termine, cessano in ogni caso al 31 dicembre 2007, in mancanza di più brevi termini eventualmente disposti dalle disposizioni di settore competenti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

4. Il divieto di cui al comma 6 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica a partire dalla fine del periodo transitorio, definito ai sensi dei commi precedenti, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi per oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa ».

40-ter. I commi 5 e 16 all'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono abrogati.

1. 153. Bressa, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Verneti, Giachetti.

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. L'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica al trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed al decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400.

1. 108. Raffaldini.

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

40-bis. È istituito l'Istituto di alti studi ambientali, di seguito denominato Istituto, di cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale per l'esercizio delle funzioni indicate dalla legge 8 luglio 1986, n. 349.

40-ter. L'Istituto svolge attività di ricerca, sperimentazione e di alta formazione nelle materie dell'ambiente e della tutela del territorio.

40-quater. L'Istituto ha sede in Roma e può essere organizzato in sedi decentrate sul territorio nazionale e sedi locali nei paesi dell'Unione europea.

40-quinquies. L'Istituto è centro nazionale di alta cultura ed è dotato di com-

petenza scientifica generale e multidisciplinare, con lo scopo di ottimizzare il sistema di ricerca scientifica, della sperimentazione e della formazione in materia ambientale. L'Istituto persegue i propri fini istituzionali e svolge i compiti di propria competenza mediante:

a) lo sviluppo, in maniera integrata ed interdisciplinare, della ricerca e della sperimentazione in materia ambientale, con l'elaborazione, la promozione, il coordinamento e lo svolgimento di progetti complessivi ad elevato contenuto tecnico-scientifico ed organizzativo, anche in collaborazione con università, consorzi ed istituti di ricerca pubblici e privati italiani, europei ed internazionali, trasmettendone periodica relazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio circa i risultati e gli obiettivi conseguiti, nonché dandone adeguata diffusione nell'ambito della comunità scientifica;

b) il coordinamento e la gestione di tutte le iniziative di ricerca, di sperimentazione e di formazione promosse o finanziate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, nonché da altre istituzioni o servizi nazionali di protezione e valorizzazione ambientale;

c) la formazione, di livello post-universitario, di studiosi di alto livello scientifico nella materia ambientale;

d) la formazione di funzionari e dirigenti destinati ad operare nelle amministrazioni pubbliche e nelle imprese, ad alta qualificazione professionale, adeguata alla trattazione integrata ed interdisciplinare delle problematiche ambientali.

40-sexies. Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali l'Istituto può avvalersi delle competenze professionali e delle strutture dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, nonché dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

40-septies. L'Istituto svolge la propria attività sulla base di piani triennali, aggiornabili annualmente, predisposti in conformità agli obiettivi stabiliti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

40-octies. Sono organi dell'Istituto:

a) il consiglio di amministrazione, composto da non meno di tre e non più di cinque membri, compreso il presidente;

b) il comitato scientifico, composto da non meno di cinque e non più di quindici membri, compreso il presidente.

40-octies. I presidenti ed i componenti dei predetti organi durano in carica cinque anni e sono rinnovabili. In sede di prima attuazione, sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e durano in carica fino al secondo anno successivo alla data di insediamento del comitato.

40-novies. Il comitato scientifico programma, organizza e sovrintende alla gestione ed allo svolgimento dei progetti e delle attività di ricerca, di sperimentazione e di alta formazione; predispone ed approva, sentito il consiglio di amministrazione, il piano triennale dell'Istituto; provvede al reclutamento dei docenti e del personale tecnico; organizza e gestisce dottorati e corsi di specializzazione.

40-decies. Il consiglio di amministrazione provvede all'organizzazione ed alla gestione amministrativa, economica e finanziaria dell'Istituto, ivi compresa l'assunzione del personale amministrativo, in modo che siano assicurati le strutture, le risorse ed i mezzi adeguati alle finalità istituzionali.

40-undecies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati lo statuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto.

40-duodecies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 40-bis a 40-undecies, determinato in 100.000 euro, a decorrere dall'anno 2003, per le spese di primo funzionamento dell'Istituto, e in 5 milioni di euro, per il triennio 2003-2005, per le spese necessarie all'acquisizione di beni strumentali, si provvede, rispettivamente, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente e conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

40-terdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del comma 40-duodecies. I contributi dello Stato sono trasferiti all'Istituto senza vincolo di destinazione.

1. 152. Scalia.

Sopprimere il comma 41.

1. 91. Iannuzzi, Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Vendola, Nesi, Pappaterra, Rizzo, Chiaromonte.

Sopprimere il comma 42.

1. 93. Iannuzzi, Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Vendola, Nesi, Pappaterra, Rizzo, Chiaromonte.

Sopprimere i commi 43, 44 e 45.

- 1. 94.** Iannuzzi, Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Vendola, Nesi, Pappaterra, Rizzo, Chiaromonte.

Sopprimere il comma 44.

- 1. 95.** Iannuzzi, Lion, Vigni, Realacci, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglio-

nica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Vendola, Nesi, Pappaterra, Rizzo, Chiaromonte.

Sopprimere il comma 45.

- 1. 96.** Lion, Vigni, Realacci, Iannuzzi, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Bellini, Reduzzi, Vendola, Nesi, Pappaterra, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Rizzo, Chiaromonte.